

Le novità del testo riscritto e integrato sulle violazioni dichiarative ai fini Ires e Irap

Sanzioni con carico alleggerito

La riduzione va dal 90% al 70% e tetto massimo al 120%

DI GIUSEPPE D'AMICO
E RICCARDO MEZZI

Riduzione delle sanzioni amministrative dal 90% al 70% con un tetto massimo che passa dal 240% al 120%. Sono queste alcune delle novità più rilevanti presenti nel decreto legislativo sulla riforma delle sanzioni che interviene sui decreti legislativi del 1997 in modo da allineare il nostro ordinamento ai parametri europei e introdurre un principio di maggiore proporzionalità.

In generale, si passa dall'applicazione di sanzioni proporzionali variabili, che prevedevano un range compreso tra un minimo e un massimo, a sanzioni in misura fissa.

Con riferimento al d.lgs. 471/1997, l'articolo 1, che riguarda le violazioni dichiarative ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap), viene riscritto e integrato. In particolare, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione applicabile non è più pari al

120%-240% dell'imposta dovuta, ma diviene fissa in misura pari al 120%.

Nell'eventualità in cui nessuna imposta dovesse essere versata, la sanzione rimane quella già prevista e che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 1.000 euro (sanzioni ancora au-

In caso di dichiarazione infedele, la sanzione che andava dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta diventa fissa e pari al 70%, con un minimo di 150€

mentabili fino al doppio con riguardo ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

In caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni (dichiarazione omessa), ma

non oltre i termini di accertamento (ex art. 43 del dpr 600/1973) e comunque prima dell'avvio di attività di verifica o accertamento, la sanzione applicabile sarà pari al 75% delle imposte da versare. Se nessun importo dovesse essere dovuto, le sanzioni amministrative base saranno pari agli importi sopra indicati (250-1.000 euro). In caso di dichiarazione infedele, la sanzione che andava dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta diventa fissa e pari al 70%, con un minimo di 150 euro. Se l'infedeltà deriva dall'utilizzo di documentazione falsa o di condotte simulatorie o fraudolente (dichiarazione fraudolenta), i parametri indicati sono aumentabili dalla metà al doppio (oltre ai risvolti dell'operazione anche sul versante della responsabilità amministrativa dipendente da reato applicabile all'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001).

La sanzione applicabile sarà pari al 50% in caso di presentazione di una dichiara-

zione integrativa entro i citati termini di accertamento e sempre prima dell'avvio di attività di verifica o accertamento. Le medesime riduzioni sanzionatorie relative alle fattispecie di omessa e infedele dichiarazione si applicano anche con riferimento all'Iva. Viene ritoccata anche la sanzione prevista per omessi o insufficienti versamenti (articolo 13) che passa dal 30% al 25% dell'importo non versato, applicabile anche nelle ipotesi di utilizzo in compensazione di un credito non spettante. Si ricorda che la definizione di credito inesistente e non spettante è stata rivista dal legislatore mediante la modifica del d.lgs. 74/2000 e che tali nuove definizioni sono applicabili anche ai fini amministrativi per espresso rimando legislativo.

La riforma ha riguardato anche le disposizioni generali di cui al d.lgs. 472/1997, che recepisce alcuni principi di matrice europea secondo cui la disciplina delle sanzioni tributarie è improntata a

criteri di proporzionalità e di offensività. Inoltre, in presenza obiettive condizioni di incertezza interpretativa, non è più punibile il soggetto che si adegui alle indicazioni dell'amministrazione finanziaria e che abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione integrativa e al pagamento dell'eventuale tributo dovuto entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del documento di prassi contenente l'orientamento da adottare. All'interno dello stesso decreto, il legislatore ha anche rimodulato l'istituto del ravvedimento operoso, prevedendo un abbattimento delle sanzioni che possono essere regolarizzate dopo la nuova comunicazione dello schema di atto e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi.

© Riproduzione riservata

ADEGUAMENTO DEI PROFILI PROCESSUALI E SOSTANZIALI CONNESSI ALLE IPOTESI DI NON PUNIBILITÀ

Il sequestro non può essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante pagamento rateizzato

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Il rispetto degli accordi con il Fisco salva dalle manette per omesso versamento: è quanto emerge dal nuovo decreto attuativo della delega per la riforma fiscale, approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, e che, per chi paga puntualmente le rate, sia prevede la non punibilità dei reati di omesso versamento ritenute e Iva, sia esclude il sequestro e riconosce significativi sconti di pena anche per gli altri illeciti penal tributari.

Il quadro pre-decreto per gli omessi versamenti. Sinora, per gli omessi versamenti, nel caso di superamento della soglia di rilevanza penale (150.000 euro nel caso di ritenute di cui all'articolo 10-bis decreto legislativo 74/2000, 250.000 euro per l'Iva ai sensi dell'art. 10-ter), l'unico modo offerto dal legislatore per evitare la condanna alla pena della reclusione da sei mesi a due anni è il pagamento integrale del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Limite temporale, quello dell'inizio del giudizio, attenuato lievemente solo dalla previsione di cui al comma 3 dell'articolo 13, secondo la quale, qualora in quel momento il debito tributario sia

in fase di estinzione mediante rateizzazione, sono dati tre mesi per il pagamento del debito residuo, termine prorogabile dal giudice una sola volta e per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario: ma anche usufruendo di tale possibilità, decorsi massimo sei mesi dalla udienza in cui è iniziato il giudizio di primo grado, o il contribuente è riuscito a pagare tutte le rate residue e a saldare la propria posizione debitoria verso l'erario, o non potrà sottrarsi alla condanna per l'omesso versamento.

Le novità del decreto sanzioni. Adesso invece, il nuovo decreto muta il quadro, dando attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale che ha richiesto al Governo di "rivedere i rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari". Precisamente, la data di consumazione di entrambi i reati viene differita al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (sostituto di imposta o Iva), al fine di consentire l'accesso

alla rateizzazione del debito relativo all'imposta evasa.

Infatti, la sanzione penale scatterà solo qualora, a quella data, il contribuente non versi, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro, o iva per più di 250.000, ma ciò esclusivamente se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis d.lgs. 462/1997.

La norma precisa inoltre che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter d.p.r. n. 602/1973, il colpevole è punito solo se l'ammontare del debito residuo è superiore, rispettivamente, a euro 50.000 (per il reato di cui all'art. 10-bis) e 75.000 (per il reato di cui all'art. 10-ter).

La circostanza attenuante. Inoltre, fino ad ora, ai sensi dell'art. 13-bis d.lgs. 74/2000, al di fuori dei casi di non punibilità, l'estinzione integrale del debito prima dell'inizio del giudizio è condicio sine qua non anche per beneficiare della circostanza attenuante e del conseguente sconto di pena fino alla metà, oltre alla non ap-

plicazione delle pene accessorie.

Con il nuovo decreto sanzioni, invece, quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne darà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informerà contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale. In tal caso, è prevista la sospensione del processo per un anno, periodo allungato di tre mesi, che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di ulteriori tre mesi, purché l'AE comunichi che il pagamento delle rate è regolarmente in corso.

I nuovi limiti al sequestro. Rilevante anche la modifica apportata all'art. 12-bis, laddove si prevede che il sequestro non possa essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti, e non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto anche conto della gravità del reato.

© Riproduzione riservata